



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI

(ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Edilizio Comunale)

Il Responsabile dell'Area

Premesso che:

- il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/11/2018, all'art. 45 individua quali organismi tecnico-consultivi del Comune la "Commissione Edilizia", la "Commissione Locale per il Paesaggio" e "l'Organo Tecnico di VIA o di VAS";
- il Comune di Riva presso Chieri ha necessità di procedere alla nomina di nuovi componenti dei suddetti organismi tecnico-consultivi, procedendo alla selezione di figure professionali in possesso di adeguata esperienza maturata nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, il diritto e lo studio e la gestione dei suoli;

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione pubblica finalizzata alla **nomina dei componenti** della **Commissione Edilizia**, della **Commissione Locale per il Paesaggio** e dell'**Organo Tecnico di VIA o di VAS** ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

INVITA

I professionisti interessati, in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio attinente alle discipline inerenti alla progettazione architettonica, il restauro, il recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, la tutela paesaggistica, la progettazione urbanistica e ambientale, la pianificazione territoriale, l'ingegneria civile e edile, le scienze geologiche ed ambientali, le scienze agrarie o forestali, la gestione del patrimonio naturale e le scienze giuridiche con particolare riferimento all'attività edilizia ed urbanistica;
- esperienza almeno triennale, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico nelle specifiche materie;

a presentare la propria candidatura, utilizzando lo specifico modello di domanda ed allegando il proprio curriculum, in cui si evidenzino le specifiche esperienze professionali acquisite nelle materie sopraindicate, tramite l'invio di una e-mail certificata all'indirizzo comune.rivapressochieri@postecert.it **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 agosto 2024**. Si ricorda che tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione dalla selezione della candidatura inviata.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla selezione delle candidature pervenute e renderà noto il nominativo del professionista ritenuto idoneo e scelto tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e con apposita comunicazione personale ai soggetti interessati.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Riva presso Chieri ed inviato agli Ordini Professionali interessati.

Riva presso Chieri, lì 09/07/2024

Il Responsabile dell'Area
Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
(MAZZEI Geom. Maurizio)
Documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
Città Metropolitana di Torino

ESTRATTO ART. 45.3 REGOLAMENTO EDILIZIO - COMMISSIONE EDILIZIA

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, della quale il comune può dotarsi, nel rispetto dei successivi commi.
 2. La Commissione, ove costituita, deve essere composta da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio Comunale, tra i quali uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Vice Presidente, entrambi designati dal responsabile del servizio edilizia privata.
 3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, al diritto, allo studio ed alla gestione dei suoli.
 4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
 5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale: pertanto, al momento dell'insediamento del Consiglio Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
 6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
 8. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- [...]

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 2. Composizione e validità delle sedute

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati, ciascuno con diritto di voto. La Commissione esprime i pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno tre componenti. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età;
2. I componenti devono avere una particolare e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica ambientale, risultante dal curriculum individuale. Devono essere in possesso di *diploma di laurea** attinente ad una delle seguenti discipline: tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. I componenti devono possedere esperienza almeno triennale, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico, nelle specifiche materie.
3. I componenti non devono essere stati condannati con sentenze passate in giudicato.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se lo ritiene necessario il Presidente ha facoltà di ammettere il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, per l'illustrazione del progetto prima dell'inizio dell'esame della pratica. La Commissione può eseguire sopralluoghi collegiali o, in casi eccezionali, delegare un suo componente all'esperimento del sopralluogo.

Art. 3. Nomina e durata in carica

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa pubblicazione di avviso di selezione finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità alla nomina corredate da idonei curricula. La nomina viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 (esperienza maturata nelle specifiche materie ed eventuali ulteriori esperienze professionali attinenti) e del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione. Nel provvedimento di nomina la Giunta Comunale designa nell'ambito dei componenti nominati il Presidente.
2. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La Commissione deve essere rinnovata entro 45 giorni dalla sua scadenza. Al termine del mandato la Commissione resta comunque in carica sino alla nomina della nuova Commissione.
3. I componenti della Commissione decaduti, dimissionari o deceduti devono essere sostituiti dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni o del decesso. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 4. Incompatibilità

1. I componenti della Commissione non possono essere:
 - Sindaco, componenti della Giunta Comunale, Consiglieri comunali;
 - Componenti della Commissione Edilizia Comunale;



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
Città Metropolitana di Torino

- Dipendenti del Comune, o dei Comuni interessati, e soggetti che per legge, in rappresentanza di altri Enti, Organi od Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

[...]

** con la DGR 22 dicembre 2020 n° 2-2640 la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno implementare la composizione di tale organo prevedendo nella composizione dei suoi membri, anche la presenza dei tecnici diplomati, ma a condizione che questi abbiano partecipato ad un corso di formazione specialistico sui temi del paesaggio (i cui requisiti siano stati approvati dalla stessa Regione Piemonte), superandone l'esame finale.*

ESTRATTO ART. 45.5 REGOLAMENTO EDILIZIO - ORGANO TECNICO DI V.I.A. O DI V.A.S. (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. È la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della LR 40/1998 (cfr. DLgs 152/2006 e la DGR 25-2977/2016).
2. Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione; in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della LR 56/1977.
3. Le attribuzioni e le competenze dell'Organo Tecnico sono definite oltre che dall'articolo 7 della LR n. 40/1998 anche dalla deliberazione istitutiva del medesimo ed eventualmente da specifica regolamentazione comunale.